

IN COSTITUZIONE LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Questo **progetto di legge costituzionale** interviene sulla Costituzione per introdurre il principio della **tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali**.

Intervenendo per la prima volta su uno dei dodici articoli iniziali della Costituzione seguendo un'impostazione che il capogruppo PD in Commissione Affari Costituzionali Stefano Ceccanti ha definito "sanamente pragmatica", si introduce, in particolare, un nuovo comma all'**articolo 9** della Carta, al fine di riconoscere nell'ambito dei principi fondamentali, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, anche quella dell'**ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi**. Il principio di tutela degli **animali** viene inserito attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

Si interviene anche per modificare l'**articolo 41 della Costituzione**: da una parte si stabilisce che l'**iniziativa economica privata** non possa svolgersi in danno alla **salute e all'ambiente**, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti e riguardanti la sicurezza, la libertà e la dignità umana; dall'altra si riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'**attività economica**, pubblica e privata, a **fini** non solo sociali ma anche **ambientali**.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai lavori parlamentari delle proposte di legge costituzionali "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera) AC 3156-B e ai relativi dossier del servizio Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE (ART. 1)

L'**articolo 9** della Costituzione, al secondo comma, assegna alla Repubblica il compito della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Ora, un **nuovo terzo comma** è specificamente dedicato ai **profili ambientali**.

Il comma è suddiviso in due periodi: il primo attribuisce alla Repubblica, accanto a quella dell'**ambiente**, anche la **tutela della biodiversità e degli ecosistemi**, introducendo peraltro un riferimento all'**“interesse delle future generazioni”** che è un'espressione inedita nel testo costituzionale; il secondo periodo del comma ha come oggetto – ed è la prima volta che la Costituzione si riferisce ad essi – la **tutela degli animali**, attraverso l'introduzione di una riserva di legge statale che ne disciplini forme e modi.

Con questo intervento, intendendo l'ambiente nella sua accezione più estesa e “sistemica”, quale ambiente, ecosistema e biodiversità, si dà un'**ulteriore articolazione al principio della tutela ambientale** rispetto alla menzione della “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali prevista dall'**articolo 117**, secondo comma della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui si enumerano le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.

Costituzione Testo vigente	Costituzione Testo risultante dalla riforma
<i>articolo 9</i>	<i>articolo 9</i>
[...]	[...]
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.	La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.	Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
	Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali

MODIFICA ALL'ARTICOLO 41 DELLA COSTITUZIONE (ART. 2)

Si interviene sul secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione, aggiungendo alla previsione che l'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare **danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana** l'ulteriore vincolo che essa non possa svolgersi in modo tale da recare **danno alla salute e all'ambiente**.

Si prevede anche l'aggiunta, al terzo comma sempre dell'articolo 41, della possibile **destinazione e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata** non solo a fini sociali, anche **a fini ambientali**.

Costituzione Testo vigente	Costituzione Testo risultante dalla riforma
<i>articolo 41</i>	<i>articolo 41</i>
[...]	[...]
L'iniziativa economica privata è libera.	L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.	Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente , alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.	La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali .

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME (ART. 3)

Si stabilisce infine che la legge statale, che ai sensi del nuovo articolo 9 della Costituzione disciplina come appena detto le forme e i modi della tutela degli animali, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome **nei limiti** delle competenze legislative ad esse **riconosciute dai rispettivi statuti**.